



Repubblica Italiana

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

---

*XVII LEGISLATURA*

**ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**della seduta n. 121 del 12 giugno 2019**

*Servizio Lavori d'Aula*

**SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 159, COMMA 3,  
DEL REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI  
E DI INTERPELLANZE DELLA RUBRICA**

**“Economia”**

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 30 - Ristrutturazione degli immobili siti sull'Etna.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per le attività produttive e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

il vulcano Etna è stato riconosciuto patrimonio dell'Unesco ed è, pertanto, un attrattore turistico di grandissimo rilievo, richiama, infatti, sportivi, appassionati di montagna, escursionisti, scienziati da tutte le parti del mondo;

tuttavia, numerose criticità rendono la fruizione di tale patrimonio difficoltosa;

la domanda turistica è orientata verso le quote più alte del vulcano dove è necessario garantire una adeguata accoglienza e relativa ricettività turistica;

attualmente, al di sopra dei 1800 mt. s.l.m., vi sono importanti strutture ricettive di proprietà pubblica per un totale di circa 500 posti letto; si tratta, tra le altre, del Grande Albergo dell'Etna, di proprietà del demanio regionale, e del Villaggio Mareneve, di proprietà della Città metropolitana di Catania;

tali strutture sono del tutto in disuso da oltre vent'anni;

per conoscere se non ritengano necessario, all'interno della programmazione dei fondi UE, garantire una riserva per consentire la ristrutturazione, nonché la successiva gestione, dei suddetti immobili.

(14 marzo 2018)

BARBAGALLO

\*\*\*\*\*

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e relativa documentazione allegata, assunta al bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria generale della Presidenza della Regione - Area 2, Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto ispettivo è stato delegato all'Assessore per l'economia.

\*\*\*\*\*

./..

- 10 luglio 2018 Svolgimento Seduta n. 55 AULA  
Assessore attività produttive.

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 139 - Iniziative per garantire la gratuità degli estratti di ruolo sulle cartelle esattoriali di Riscossione Sicilia.

All'Assessore per l'economia, premesso che:

Riscossione Sicilia SpA richiede, in ordine al procedimento di rottamazione delle cartelle esattoriali, il pagamento per l'invio degli estratti di ruolo;

il nuovo regolamento per la disciplina di accesso ai documenti amministrativi, adottato da Riscossione Sicilia dal 15 dicembre 2017, stabilisce che quando un contribuente chiede copia esclusivamente in via telematica di un estratto di ruolo debba pagare da 5.16 a 10.33 euro di diritto fisso, più 0,25 per ogni facciata del documento stesso, con costi che lievitano in maniera consistente per gli estratti di ruolo di grandi dimensioni;

considerato che:

i contribuenti sono costretti a rivolgersi alla richiesta telematica a pagamento in ragione dell'obsoleto sito internet di Riscossione Sicilia che non consente loro una piena e soddisfacente acquisizione dei dati necessari;

i cittadini nelle altre regioni possono beneficiare del buon servizio internet offerto da Agenzia delle Entrate - Riscossione ex Equitalia che consente una piena accessibilità agli atti senza aggravio di costi;

rilevato che l'Associazione nazionale commercialisti ed esperti contabili ha chiesto in un documento ai vertici di Riscossione Sicilia di rivedere la scelta effettuata ripristinando la totale gratuità per gli estratti di ruolo richiesti telematicamente;

per sapere se non ritenga necessario intervenire, nella qualità di socio di maggioranza di Riscossione Sicilia, allo scopo di garantire la totale gratuità degli estratti di ruolo richiesti telematicamente dai contribuenti anche attraverso un riadeguamento delle strutture tecnologiche e dei portali a servizio dell'utenza.

(4 aprile 2018)

./..

\*\*\*\*\*

- Con nota prot. n. 245/A04 del 23 maggio 2018 l'Assessore per l'economia ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

## XVII Legislatura ARS

## INTERPELLANZA

N. 42 - Gestione dei complessi cremotermaali e idrominerali di Acireale (CT) e Sciacca (AG).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che con l'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2010, n. 11 si dava mandato alla Ragioneria Generale della Regione di attivare le procedure necessarie a porre in liquidazione le società Terme di Acireale s.p.a. e Terme di Sciacca s.p.a. e contestualmente avviare il processo per l'affidamento a soggetti privati, attraverso svolgimento gara a evidenza pubblica, della gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermaali e idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e Sciacca;

rilevato che in data 22 novembre 2011 la Ragioneria Generale della Regione, in ottemperanza a quanto statuito dall'articolo 21 della legge regionale suddetta, stipulava un contratto di servizio per un importo di 200.000 euro più IVA, con la società Sviluppo Italia Sicilia s.p.a., per l'affidamento del servizio di consulenza nell'affidamento a soggetti privati della gestione e valorizzazione dei complessi cremo termali ed idrotermali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca;

tenuto conto che sono stati liquidati alla società Sviluppo Italia Sicilia s.p.a. circa 160.000 euro (120.000 euro + IVA, 10.731,58 euro per spese di trasferta e 6.240 euro per spese di consulenza) per le attività realizzate secondo quanto previsto dal contratto di servizio suddetto nel corso dell'anno 2012;

considerato che il contratto prevedeva che il saldo della rimanente parte del budget previsto, circa 44.000 euro, fosse subordinato alla definizione da parte dell'Amministrazione regionale delle procedure di gara per l'affidamento in gestione a privati dei suddetti complessi idrotermali e che Sviluppo Italia Sicilia s.p.a. avrebbe dovuto garantire l'assistenza tecnica al fine di assicurare ai potenziali concessionari una compiuta informazione nonché la visita nei complessi aziendali e la predisposizione e assistenza nella consultazione della data room;

considerato inoltre che non si è proceduto allo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento a soggetti privati della gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermaali e

./..

idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e Sciacca nonostante i lavori preparatori e propedeutici siano stati compiuti così come comprovato dalla stipula e dal relativo saldo alla Società Sviluppo Italia Sicilia s.p.a.;

per conoscere:

le motivazioni, di ordine tecnico e/o giuridico, che abbiano ostato alla pubblicazione dei bandi per la manifestazione di interesse prima e allo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica poi per l'affidamento a soggetti privati della gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermaali e idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e Sciacca;

se il mancato affidamento a soggetti privati della gestione dei complessi termali previsto dall'articolo 21 della legge regionale 11/2010, nonostante le somme all'uopo sborsate a carico del bilancio regionale, non possa rappresentare profili di danno erariale.

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(19 aprile 2018 )

FOTI - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO -  
DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLO -  
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI -  
SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA  
- ZITO

\*\*\*\*\*

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e relativa documentazione allegata, assunta al bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area Istituzionale del 21 marzo successivo e protocollata al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria generale della Presidenza della Regione - Area 2, Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto ispettivo è stato delegato all'Assessore per l'economia.



XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 254 - Monitoraggio delle società partecipate ai fini della riduzione della spesa.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività produttive, premesso che:

con l'art. 2 del ddl 231 stralcio I/A, recante 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018, l'azione del Governo regionale prende atto di una norma nazionale immediatamente applicabile nella Regione siciliana (art. 6 d.lgs 175/2016), per l'avvio di un processo di razionalizzazione e controllo delle società e delle partecipazioni societarie;

con D.P. Reg. n. 553/GAB del 27/11/2015, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 della GURS n. 1 dell'8/1/2016 vengono fissati i termini e gli adempimenti dei soggetti de quo, nonché i criteri generali che ne regolano l'attività;

nonostante il termine fissato dalla normativa nazionale (31 dicembre 2015), ad oggi continuano a permanere tanti episodi di illegalità, ancor più evidenti alla luce del combinato disposto delle due norme sopracitate. Si continuerebbero a registrare, ad esempio, società con un alto numero di componenti nel CDA, compensi superiori a quanto fissato dalle stesse norme, dirigenti e funzionari che continuerebbero a percepire ingiustificatamente retribuzioni accessorie, etc.;

considerato che:

le società partecipate siciliane, negli ultimi anni, hanno accumulato ingentissimi debiti e nell'ultimo anno il trend è in percentuale incrementato;

da stampa specialistica si apprende che il costo, più o meno giustificato, del personale ha raggiunto livelli scandalosi, se paragonato alla quantità - qualità dei servizi che tali realtà partecipate rendono alla società civile;

per sapere:

se non ritengano opportuno, alla luce di quanto sopra rappresentato, avviare un'urgente operazione di monitoraggio delle società partecipate per l'applicazione delle norme in premessa descritte, ai fini della riduzione della spesa e di una

./..

migliore efficienza, naturali conseguenze della corretta applicazione delle norme in questione;

se non ritengano opportuno decretare lo scioglimento dei rispettivi CDA nell'eventualità che essi non predispongano gli atti di cui al comma 4 dell'art. 2 del ddl 231 Stralcio I/A.

(2 luglio 2018)

FIGUCCIA

\*\*\*\*\*

- Con nota prot. n. 49171/IN.17 del 27 settembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.

- Con nota prot. n. 6707/A04 del 7 dicembre 2018 l'Assessore per l'economia ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 295 - Ricollocazione professionale degli ex dipendenti della Società Sicilia e-Ricerca S.p.A., in liquidazione.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che:

la Società Sicilia e-Ricerca S.p.A. è una società partecipata al 100% dalla Regione Sicilia;

con verbale di assemblea del socio unico del 21 Gennaio 2015 è stata posta in Liquidazione;

nello stesso anno, è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo della forza lavoro;

i dipendenti delle società partecipate in liquidazione sono stati iscritti nell'apposito Albo speciale previsto dall'art.64 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21;

considerato che:

i lavoratori della società de qua versano da più di due anni in una situazione di incertezza in ordine alle modalità e ai tempi di collocazione;

si tratta di soggetti qualificati che potrebbero rispondere alle esigenze di competenza richieste nei vari rami dell'amministrazione regionale;

ritenuto l'interesse della Regione siciliana ad apprestare forme di tutela occupazionale in favore dei lavoratori;

per sapere come intendano procedere alla ricollocazione degli ex dipendenti delle Società regionali in liquidazione inseriti nell'albo speciale di cui alla richiamata disposizione normativa.

(18 luglio 2018)

SCHILLACI - TRIZZINO - CANCELLERI - PALMERI -  
SUNSERI - CAMPO - ZAFARANA - CAPPELLO - FOTI -  
DE LUCA A. - ZITO - CIANCIO - PASQUA - TANCREDI -  
MANGIACAVALLO - DI PAOLA - SIRAGUSA - PAGANA - DI  
CARO - MARANO

\*\*\*\*\*

./..

- Con nota prot. n. 44195/IN.17 del 20 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.

## XVII Legislatura ARS

## INTERPELLANZA

N. 103 - Rifinanziamento del fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'Economia e all'Assessore per le Autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

l'art. 99, c. 13, della legge di stabilità regionale per il 2018, ha destinato la somma di 20 milioni di euro al rifinanziamento del Fondo di rotazione per la progettazione istituito con l'art. 31 della l.r. 14 maggio 2009, n. 6;

il Fondo è destinato agli enti locali per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione di interventi, con priorità per quelli coerenti con la politica di coesione e col ciclo di programmazione 2014/2020;

si tratta, pertanto, di una norma che supporta gli enti locali nell'accesso a fonti di finanziamento, regionali ed extraregionali, con l'obiettivo di colmare una annosa lacuna data dalla scarsa capacità progettuale degli enti;

tale norma è oggi ancor più importante se si pensa alle ingenti risorse a disposizione provenienti dal Patto per la Sicilia e dalle politiche di coesione che rischiano di rimanere inutilizzate in assenza di adeguata progettazione;

considerato che:

l'art. 99 della l.r. 8/2018 è stato impugnato dalla Stato per mancanza di copertura finanziaria in quanto le risorse sono impegnate a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;

in sede di approvazione del c.d. 'Collegato' alla legge di stabilità 2018, il Governo non ha ritenuto di presentare alcuna proposta normativa al fine di superare le criticità generate dall'impugnativa, diversamente da quanto avvenuto per altre fattispecie;

appare necessario procedere al rifinanziamento del Fondo di rotazione per la progettazione;

per conoscere se non ritengano di dover dare attuazione al disposto dell'art. 99, c. 13 della l.r. 8/2018, rifinanziando il Fondo per la progettazione anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali, al fine di scongiurare il

./..

rischio di disperdere milioni di euro per mancanza di adeguata progettazione.

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

(1° ottobre 2018)

LUPO

\*\*\*\*\*

- Con nota prot. n. 55477/INTERP.17 del 5 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.

XVII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 117 - Trasmissione, da parte di enti e società a vario titolo partecipate o controllate dalla Regione, della documentazione utile alla redazione del bilancio consolidato 2017 della Regione.

Al Presidente della Regione e All'Assessore per l'economia, premesso che:

con Deliberazione n. 361 del 3 ottobre 2018, la Giunta regionale ha approvato, così come trasmessi con nota prot. n. 5049B.05 di pari data dall'Assessorato regionale all'economia, l'elenco del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP), ovvero:

a) gli organismi strumentali  
b) gli enti strumentali controllati;  
c) gli enti strumentali partecipati;  
d) le società controllate;  
e) società partecipate, Nonché l'elenco dei medesimi enti rientranti nel perimetro c.d. di consolidamento; attività questa propedeutica alla redazione del bilancio consolidato 2017;

conseguentemente, in pari data, la Giunta regionale, con deliberazione n. 363, ha approvato il bilancio consolidato 2017;

rilevato che:

da un esame del primo elenco, ossia quello relativo al Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP), risultano appartenenti allo stesso n. 164 fra enti e società;

il secondo elenco, quello relativo ai soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento, viene redatto sulla scorta di due parametri di esclusione dei soggetti inseriti nel primo:

a) l'irrilevanza, ovvero quando il bilancio di una componente del gruppo risulti, appunto, irrilevante ai fini della determinazione del risultato economico del gruppo stesso;

b) l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

in seguito all'applicazione di questi due criteri, l'elenco dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento, avrebbe dovuto constare di un numero pari a 25 fra enti e società e organismi;

tuttavia, non avendo 14 di queste ultimi soggetti

./..

- come rilevabile dalla stessa Relazione sulla Gestione consolidata e nota integrativa inclusa nell'All. A alla deliberazione n. 363 del 3 ottobre  
- trasmesso la documentazione in tempo utile, l'elenco relativo al perimetro di consolidamento è composto da soli 11 soggetti;

considerato che detta circostanza comporta, inevitabilmente una rappresentazione non veritiera (se non addirittura falsata) del bilancio consolidato, tenuto conto, peraltro, della già rilevante e patologica causa di esclusione dall'elenco relativo al perimetro di consolidamento determinata dal parametro di cui al precedente punto b);

per conoscere quali iniziative intendano assumere in ordine alla mancata trasmissione, da parte degli organismi strumentali, degli enti strumentali controllati, degli enti strumentali partecipati, delle società controllate e delle società partecipate, della documentazione utile alla redazione del bilancio consolidato 2017 della Regione, ai sensi degli articoli 11 bis e 11 quinquies del D.Lgs n. 118/2011.

(30 ottobre 2018)

ZAFARANA - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI  
- MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO -  
ZITO - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI  
PAOLA - MARANO - PAGANA -DE LUCA - PASQUA

\*\*\*\*\*

- Con nota prot. n. 59331/INTERP.17 del 26 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.



XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 735 - Chiarimenti in merito all'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata per le Aziende del sistema sanitario regionale articolata in 6 lotti.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che:

con decreto dirigenziale n. 1175 del 27.06.2017, la Centrale Unica di Committenza della Regione siciliana ha indetto una gara telematica mediante convenzione, per la durata di 5 anni, per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale, articolata in 6 lotti, da espletare mediante procedura aperta, per un importo complessivo quinquennale a base d'asta pari ad euro 42.743.827,31;

nel predisporre relativo disciplinare di gara è stato precisato che la procedura sarebbe stata espletata ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. N. 50/2016 in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement della CUCRS;

con riferimento alle modalità di partecipazione, il disciplinare di gara ha prescritto che i partecipanti avrebbero dovuto far pervenire tutta la documentazione richiesta esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema informatico elettronico con sottoscrizione digitale, entro le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2017;

considerato che:

l'Amministrazione ha espletato tutte le fasi della procedura di gara e con decreto n. 3093 del 14 novembre 2018, ha aggiudicato i servizi integrati relativamente ai lotti nn. 1, 2, 4, 5 e 6;

quanto al lotto n. 3, essendo per lo stesso pervenuta una sola offerta valida da parte di una ditta già aggiudicataria di n. 2 lotti, per l'affidamento dello stesso è stata indetta una procedura negoziata;

rilevato che:

leggendo pagina V del Giornale La Repubblica di Palermo del 26 febbraio 2019 si apprende che l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata per le Aziende del Sistema Sanitario

./..

Regionale, articolata in 6 lotti, è bloccato;

sempre da notizie giornalistiche sembra che ci sia un ricorso pendente e che tutto ciò abbia determinato uno stallo nella procedura di affidamento del servizio;

ritenuto che:

l'8 Febbraio 2019, il Tar Sicilia - Sezione I - ha accolto il ricorso presentato dall'Azienda di vigilanza esclusa, accogliendo unicamente la censura relativa all'illegittima composizione della commissione di gara. L'illegittimità riguarderebbe il componente scelto dall'Urega;

con decreto D. A. S. n. 2799 del 21 dicembre 2017 a firma del Dirigente della CUCRS Avv. Fabio Damiani si nominavano quali componenti della Commissione di Gare n. 3 membri Dott. Giuseppe Morales, Avv. M. Maddalena Bonura e l'Arch. Giuseppe Barbuscia;

visto che:

come si evince dal decreto di nomina della commissione di gara, non figura alcun Ing. Ferlazzo tra i membri sorteggiati;

il Tar Sicilia ha annullato gli atti per 'illegittimità del provvedimento del sorteggio e di nomina dell'Ing. Ferlazzo';

per sapere se sia intendimento del Governo regionale presentare ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(12 marzo 2019)

DI MAURO

\*\*\*\*\*

- Con nota prot. n. 16498/IN.17 del 17 aprile 2019 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.

- Con nota prot. n. 3076/A.04 del 17 maggio 2019 l'Assessore per l'economia ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 764 - Politiche per stimolare la crescita economica, produttiva ed occupazionale della Sicilia.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che:

il 2019 sarà un anno di diminuzione della crescita per l'economia mondiale, ma i dati relativi all'Italia risultano particolarmente allarmanti;

in primo luogo, il nostro Paese è entrato ufficialmente in recessione tecnica dopo che, nel 2018, per due trimestri consecutivi la crescita del PIL ha registrato percentuali negative;

le previsioni per il 2019 contenute nel DEF 2019-2021 delineano un quadro programmatico di crescita dell'1,5% ma i principali osservatori economici hanno rivisto molto al ribasso tale stima;

sia la Banca d'Italia che il FMI hanno diffuso proiezioni che indicano un consistente rallentamento dell'economia per l'anno in corso, mentre l'OCSE prevede che il segno negativo perdurerà e solo nel 2020 il PIL tornerà a crescere (+0,5%);

a tali sconfortanti stime si aggiungono quelle di Confindustria che prevede crescita zero per tutto il 2019, con investimenti privati in picchiata e il crollo della fiducia delle imprese;

secondo l'associazione degli industriali, le politiche economiche del governo nazionale sul reddito di cittadinanza e la quota 100, realizzate in deficit, porteranno a scelte dolorose tra l'aumento delle tasse o l'innalzamento oltre il 3% del rapporto deficit/pil;

considerato che:

il quadro programmatico di crescita per il triennio 2019-2021 tracciato nel DEFR e nella successiva nota di aggiornamento, nel prevedere una crescita per la Sicilia che va dal 1,5% del 2019 all'1,2% del 2021, appare con tutta evidenza irrealizzabile;

la Sicilia subirà inevitabilmente gli effetti di un così forte rallentamento della crescita con il peggioramento di tutti i saldi di bilancio e con

./..

l'ulteriore aggravarsi di tutte le criticità generate dalla drammatica crisi degli anni scorsi;

per sapere:

se ritengano ancora attuali le previsioni contenute nel DEFR 2019-2021 e nella legge di bilancio circa l'andamento dell'economia siciliana alla luce del peggioramento delle stime di crescita per l'anno in corso;

se non ritengano indispensabile l'adozione di politiche strategiche per stimolare la crescita economica, produttiva ed occupazionale della Sicilia.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(1° aprile 2019)

LUPO - DIPASQUALE - DE DOMENICO  
CAFEO

\*\*\*\*\*

- Con nota prot. n. 20642/IN.17 del 17 maggio 2019 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia.

XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE  
(risposta orale)

N. 777 - Notizie in ordine alla grave situazione finanziaria dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione (EAS).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'economia, premesso che:

con deliberazione n. 88 del 13 marzo 2019, il Governo ha preso atto dei rendiconti dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2012;

la relazione del Commissario liquidatore dell'Ente e il quadro riassuntivo della situazione contabile delineano un contesto finanziario di allarmante criticità;

considerato che:

l'Ente è stato posto in liquidazione nel 2004 e le competenze sono state trasferite a Siciliacque spa, alla quale sono stati ceduti 62 serbatoi comunali nonché 11 sistemi acquedottistici;

la convenzione stipulata tra Regione siciliana, EAS e Siciliacque disponeva che quest'ultima avrebbe fornito l'acqua ad EAS ad un determinato prezzo per poi essere venduta agli utenti applicando la tariffa determinata per legge, che di fatto era inferiore al prezzo pagato alla società fornitrice;

tali condizioni hanno velocemente fatto precipitare l'EAS in gravi condizioni finanziarie ed hanno determinato condizioni strutturali di squilibrio che, peraltro, si sono cumulate con pregresse criticità derivanti da fatti gestionali precedenti alla liquidazione;

nelle more della piena applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'EAS ha continuato a fornire l'acqua comprata da Siciliacque a moltissimi comuni e a migliaia di utenti, non potendo sottrarsi agli obblighi di servizio pubblico, cumulando perdite su perdite;

l'ente, pertanto, difficilmente è stato in grado di adottare i bilanci e i consuntivi per impossibilità di raggiungere il pareggio;

a partire dall'esercizio finanziario 2007 e fino a quello 2016, l'EAS, al fine di evitare

./..

interruzione di servizio pubblico, è stato autorizzato, con deliberazioni di Giunta, al solo pagamento delle spese necessarie ed inderogabili;

il Commissario liquidatore ha dichiarato, con nota 18 dicembre 2018, lo stato di insolvenza dell'Ente;

premesse inoltre che:

l'art. 1 della l.r. 8/18 ha indicato il 31 ottobre 2018 quale termine ultimo per la consegna delle reti e degli impianti idrici alle amministrazioni comunali, ma in molti comuni la fornitura idrica continua ad essere garantita dall'EAS poiché i Comuni hanno impugnato la nomina dei commissari che dovevano definire la procedura di consegna;

ai sensi dell'art. 33 della l.r. 8/2018, è cessata la garanzia solidale della Regione per i crediti vantati da Siciliacque per la fornitura idrica all'EAS;

il Commissario liquidatore dell'ente, con nota del 25 febbraio 2019, ha stimato un dissesto finanziario complessivo di circa 250 milioni di euro;

per sapere:

quali provvedimenti o iniziative intendano intraprendere al fine di procedere alla liquidazione dell'EAS e al ripiano dell'ingente disavanzo finanziario;

quando saranno definite le procedure di consegna degli impianti e delle reti ai sensi dell'art. 1 della già richiamata l.r. 8/2018.

(4 aprile 2019)

BARBAGALLO

## XVII Legislatura ARS

## INTERPELLANZA

N. 169 - Chiarimenti urgenti in merito alle autorizzazioni di spesa connesse alla copertura del disavanzo regionale.

All'Assessore per l'economia, premesso che:

nella legge regionale 1/2019, ultima legge finanziaria, all'articolo 10 è stato stabilito un apposito fondo di accantonamento in cui sono state iscritte le somme corrispondenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa pari a circa 141 milioni di euro;

tale indirizzo finanziario è condizionato dall'approvazione da parte dello Stato dell'autorizzazione di legge che consenta la ripartizione in trenta esercizi della copertura del disavanzo eccedente le quote di cui al comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145;

la norma stabilisce che le somme accantonate nel suddetto fondo, e analiticamente elencate nell'allegato 2 della legge finanziaria, sarebbero poi successivamente ripristinate solo a seguito dell'entrata in vigore dell'autorizzazione di legge da parte dello Stato;

considerato che:

nell'Allegato 2 sono previsti tagli destinati ai settori economici e produttivi, al mondo della cultura e in particolare dei teatri, a quello dell'agricoltura e del trasporto pubblico locale (-48.000.000,00), nonché, su numerose realtà che garantiscono l'erogazione di servizi fondamentali quali a titolo esemplificativo: i PIP (-8.781.633,36) i consorzi di bonifica (-8.506.388,41), l'ESA (-1.795.000,00), i lavoratori forestali (-53.069.153,34), l'IRVV (-500.000,00), l'ISZ (-755.391,50), il fondo per il potenziamento delle attività sportive (-2.000.000,00), l'obbligo scolastico (-1.000.000,00), gli ERSU (-2.400.000,00), le scuole primarie paritarie e secondarie di primo grado (-600.000,00), diversi soggetti del mondo della disabilità e del sociale;

atteso che:

non si conosce quali siano gli sviluppi inerenti la negoziazione, la stipula e l'attuazione degli accordi tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica nonostante il Governo

./..

della Regione sia stato sollecitato a riferirne nel merito allo scopo di scongiurare un epilogo drammatico per le categorie interessate;

qualora la succitata negoziazione non giunga agli esiti annunciati, saremmo dinanzi ad una situazione irrecuperabile per assenza di risorse adeguate che imporrebbe la paralisi della spesa;

per conoscere:

se non ritenga necessario e urgente, come già sollecitato, riferire sullo stato di attuazione della negoziazione assunta con lo Stato connessa all'autorizzazione di ripristino delle risorse necessarie;

quali iniziative urgenti siano o saranno assunte qualora tale negoziazione non giunga ad esito positivo, allo scopo di garantire la copertura della spesa funzionale ai bisogni.

(10 aprile 2019)

LUPO - CRACOLICI - GUCCIARDI - ARANCIO  
BARBAGALLO - DIPASQUALE - LANTIERI  
SAMMARTINO - CATANZARO - DE DOMENICO  
CAFEO



## XVII Legislatura ARS

## INTERPELLANZA

N. 171 - Riorganizzazione dei lavoratori dei consorzi di bonifica della Regione e la riduzione dei contenziosi giudiziari.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

quanto alla disciplina regionale in tema di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica, la L.R. 6.4.1981 n. 49 (recante norme provvisorie in materia di bonifica), dispone, all'art. 3 che è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle destinate esclusivamente alla copertura di posti vacanti della carriera direttiva dei ruoli organici, stabilendo, dunque, di fatto il divieto di nuove assunzioni fuori organico;

la L.R. 25 maggio 1995 n. 45 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'Esas e disposizioni per i commissari straordinari), all'art. 30, nel testo modificato dall'art. 1 della L.R. 25.5.1995 n. 48, dall'art. 12 della L.R. 18 maggio 1996 n. 33, dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 1995 n. 77, ha consentito ai consorzi di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 avevano prestato alle loro dipendenze, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio;

il comma 4 dell'art. 30 della citata L.R. n. 45 del 1995 ha introdotto, inoltre, misure assistenziali che garantivano nei successivi anni, in presenza di specifici presupposti, ai lavoratori che avevano lavorato alle dipendenze del medesimo consorzio, un certo numero di giornate lavorative a fini previdenziali;

l'assunzione a tempo indeterminato fu estesa, dal c. 5 bis del richiamato art. 30, fino al cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio agli operai, ai braccianti agricoli, e agli altri soggetti non rientranti nel comma 1 già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquanta giornate lavorative, secondo una graduatoria che teneva conto dell'anzianità

./..

suddetta e a parità della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici;

rilevato che:

questo piano straordinario di stabilizzazione e di misure occupazionali assistenziali fu accompagnato dall'imposizione del divieto (art. 32), di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale e dalla predisposizione, da parte della Regione, delle risorse finanziarie necessarie per l'applicazione dell'art. 30 su indicato;

la successiva L.R. 30 ottobre 1995 n. 76 (Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura) all'art. 3 ha autorizzato i Consorzi di bonifica, a decorrere dal primo gennaio 1996, in presenza di comprovate esigenze funzionali, a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992 - 1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi e con le modalità previste dal c. 6 dell'art. 30 della L.R. n. 45 del 1995;

l'efficacia di questa disposizione è stata prorogata al 31 dicembre 1999 dall'art. 1 della L.R. 6.8.1999 n. 12 e al 31.12.2001 dall'art. 2 della L.R. 22.8.2000 n.16;

la L.R. n. 76 del 1995 all'art. 4 c. 1 ha previsto, inoltre, che nelle more dell'attuazione della previsione normativa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del ricorso alla manodopera occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati avente carattere stagionale od occasionale, continueranno ad avvalersi della legge 18 aprile 1962, n. 230;

la L.R. 16 aprile 2003, n. 4 (Norme programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), con l'art. 106 c. 1, nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione ha prorogato i contratti di cui all'articolo 3 della L.R. 30 ottobre 1995, n. 76, fino al 1 dicembre 2008, (termine, poi, prorogato dall'articolo 1 della L.R. del 1.2.2006 n. 4 al 31 dicembre 2008 e ulteriormente prorogato al 31.3.2010 dall'art. 1 c. 2 della L.R. 29.12.2009 n. 13);

./..

il citato articolo 106 della L.R. n. 4 del 2003 al c. 2 ha introdotto, inoltre, misure occupazionali assistenziali analoghe a quelle previste dall' art.30 della L.R. n. 45 del 1995;

la L.R. 28 giugno 2010, n. 14 (Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica), all'art. 1 comma 2 ha confermato il divieto per i consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della Regione sia a carico dei medesimi consorzi, ad eccezione di quelle correlate all'estensione delle garanzie occupazionali (volte a sopperire alle esigenze determinatesi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 ed allo scopo di realizzare interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti);

ritenuto che:

l'individuazione specifica, nella quantità, delle risorse finanziarie che, per ciascun periodo di bilancio, la Regione era tenuta a mettere a disposizione per il ricorso alle assunzioni a tempo determinato e per l'attuazione del sistema delle garanzie occupazionali, attesta in modo inequivocabile l'intenzione del legislatore regionale di cristallizzare le piante organiche e di non ampliarle nella misura corrispondente al numero dei lavoratori che i consorzi di bonifica erano stati autorizzati ad assumere a tempo determinato in caso di comprovate esigenze funzionali ovvero ove occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale o occasionale;

risulta chiara, la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla Legge n. 230 del 1962;

è pacifica la natura di enti pubblici economici dei Consorzi di Bonifica, regolamentati, finanziati e vigilati della Regione (ex multis, Cassazione Sez.Un. n.1548/2017);

è noto lo stato di forte crisi in cui versano gli 11 Consorzi, le cui funzioni di interesse pubblico oggi sono snaturate per la mancanza di programmazione e la costante diminuzione dei trasferimenti regionali;

la grave crisi economica finanziaria in cui versano i Consorzi di Bonifica siciliani ed il

./..

Consorzio di Ragusa in particolare ha causato l'impossibilità di garantire la normale gestione degli enti e aggravato la posizione dei propri dipendenti che non percepiscono da oltre 15 mesi gli stipendi;

a ciò si aggiungano le conseguenze connesse alle numerose sentenze del Giudice del lavoro che affermano l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati con i lavoratori a tempo determinato, beneficiari delle garanzie occupazionali, e che su tale illegittimità fondano l'accoglimento delle domande di conversione in rapporto a tempo indeterminato dei suddetti contratti, nonché le domande rivolte ad ottenere le indennità risarcitorie;

considerato che:

tra le criticità più volte segnalate nelle sedi istituzionali preposte vi sono l'ammontare dei debiti pari a circa 70 milioni, il blocco delle piante organiche e la mancanza di figure professionali necessarie per le attività;

nei POV (Piano di Organizzazione Variabile) di alcuni consorzi di bonifica, tra i quali quelli del consorzio di Ragusa e di Siracusa, si registrano numerose decine di posti liberi;

visto che:

una strada percorribile per eliminare il contenzioso e dare serenità ai lavoratori potrebbe essere quella intrapresa dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 10 comma 8 lett. a) e b) della Legge regionale 28/12/2018 N. 48;

tale previsione prevede che i consorzi di bonifica, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, procedano all'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni;

viene previsto altresì che i posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale operaio sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di personale avventizio

./..

secondo un ordine di priorità da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale;

gli oneri derivanti dall'attuazione delle su indicate disposizioni potrebbero trovare copertura nei finanziamenti della Regione stanziati annualmente per l'assunzione del personale avventizio;

per conoscere se non ravvisino la necessità di attivarsi per:

a) avviare misure che consentano ai Consorzi di far fronte alle conseguenze delle numerose sentenze del Giudice del lavoro dichiaranti l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti a tempo determinato stipulati, e alla conseguente conversione degli stessi a tempo indeterminato, nonché alle indennità risarcitorie;

b) agevolare, nel rispetto delle leggi in vigore, la soluzione di eventuali controversie fra consorziati e consorzi attraverso l'attività conciliativa;

c) verificare se anche in Sicilia, così come fatto dalla Regione Sardegna, sia possibile prevedere l'assunzione nelle dotazioni organiche dei consorzi, per un numero congruo di mesi l'anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per un numero determinato di giornate lavorative negli ultimi anni, nonché il riempimento dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascun consorzio, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di personale avventizio o l'inserimento dei lavoratori che abbiano ottenuto sentenze del Giudice del lavoro di conversione a tempo indeterminato del proprio contratto.

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(23 aprile 2019)

CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI -  
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO -  
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI - SCHILLACI -  
DI CARO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA -  
PASQUA

\*\*\*\*\*

- 04 giu 2019 Svolgimento Seduta n. 118  
AULA Assessore Agricoltura svil. rurale e pesca